

## Appendice 5

Art. 6, legge n. 466/1980 - *La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine [omissis].*

1. *coniuge superstite e figli se conviventi a carico;*
2. *figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;*
3. *genitori;*
4. *fratelli e sorelle se conviventi a carico.*

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2], 3] e 4], nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. *La speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta "una tantum", ai militari e, per talune fattispecie, ai civili cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti.*

*La speciale elargizione è esente da I.R.P.E.F. e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat.* Un documento del Ministero della Difesa del 2008 chiarisce ulteriori questioni pure correlate alla norma.

Ministero della Difesa GABINETTO DEL MINISTRO - Prot. n 1/25006/ 11.8 222/08 AG Roma 09/06/2008 - OGGETTO: Richiesta di informazioni dell'Associazione Nazionale Italiana Assistenza Vittime Arruolate nelle FF.AA. e famiglie dei Caduti [ANAVAFAP]. ...Oggetto: Richiesta di informazioni dell'Associazione Nazionale Italiana Assistenza Vittime Arruolate nelle FF.AA. e Famiglie dei Caduti [ANAVAFAP].

*SCHEDE 1. Le "categorie" di soggetti nonché i presupposti richiesti dalla legge per l'attuazione della speciale elargizione e / o degli altri benefici sono:*

- *per i militari di leva e i volontari, che l'evento letale sia avvenuto durante il servizio e non necessariamente per causa di servizio. L'importo della speciale elargizione attribuibile in tale ipotesi è di € 25.822,84[50 milioni delle vecchie lire], ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 308/1981, così come modificata della L. n. 250/1981;*
- *per i militari in servizio permanente o di complemento, il requisito della "dipendenza" è, invece, condizione insita nella patologia di evento cui è subordinata la concessione. Inoltre, è opportuno precisare quanto segue:*
- *ove ricorrono i presupposti oggettivi di cui all'art 5 della L. n. 308/1981, cioè militari "caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso", appare possibile qualificare gli stessi militari quali "vittime del dovere", con conseguente diritto per i superstiti alla speciale elargizione nella misura massima di €200.000[duecentomila/00];*
- *se gli appartenenti alle F. A. sono "deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o di lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio" [art. 6, comma, 1, L. n. 308/1981], acquisendo in tal modo la qualifica di "vittime per servizio", ai superstiti spetta una speciale elargizione nella misura del 50% di quella massima, con l'aumento del 30% se il dante causa aveva carico di famiglia.*

2. La legge n. 266/2005 [legge finanziaria per l'anno 2006], all'art. 1, commi 562/565, nell'estendere progressivamente in favore delle "vittime del dovere" i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, organizzata, ha introdotto una nuova categoria: i cosiddetti soggetti "equiparati", considerando tali quanti "abbiano contratto infermità permanente invalidanti alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che ci siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative". In attuazione del menzionato art. 1, comma 565, Legge n. 266/2005, è stato approvato il D.P.R. n. 243/2006 concernente il regolamento su termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze a tutte le vittime del dovere ed alle categorie alle stesse equiparate, ovvero ai familiari superstiti. In particolare, la fonte normativa in parola ha previsto la liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi nella misura di € 774,69 per punto percentuale di invalidità e l'assegno vitalizio per un importo pari a € 258,23 mensili per gli infortunati di invalidità permanente non inferiore ad un quarto nonché per i superstiti.
3. Alcune recenti disposizioni hanno estrapolato dal regime della progressività taluni dei benefici "del terrorismo" stabilendole il diritto alla percezione a favore della generalità delle "vittime del dovere" e degli "equiparati" e relativi superstiti [Ministero Difesa, <http://www.anavafaf.com/auto/ris-min-difesa-09062008.pdf>, 2008].